

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1824**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI e CARRARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2007**

---

**Riordino della Società italiana degli autori ed editori**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Fondata il 23 aprile del 1882, la SIAE (Società italiana degli autori ed editori) ha come sua specifica funzione istituzionale la tutela del diritto d'autore, ma svolge anche precisi e delicati compiti in materia fiscale e previdenziale delegati, dalla pubblica amministrazione, con apposite convenzioni.

Rispetto alla gamma delle altre affini e comparabili società estere, va ribadita l'originalità e specificità della SIAE, il cui numero di associati - sono circa 80.000 i soggetti iscritti - è garanzia di come l'opera d'ingegno in Italia agisca con ampia articolazione organizzativa.

La SIAE dispone, di fatti, di circa 700 punti di presenza sul territorio; e se agli inizi fu semplicemente una vera propria assemblea costituente del mondo intellettuale dell'epoca, oggi svolge, sia pure in convenzione, funzioni di elevata natura pubblica; essendo un ente pubblico, ha il privilegio del regime di monopolio nella intermediazione dei diritti degli autori ed editori.

La SIAE, dunque, opera con mezzi economici tratti dalla propria attività ed usufruisce di un notevole patrimonio, frutto di una florida e produttiva accumulazione. Tale patrimonio costituisce un bene sociale pubblico che va tutelato e protetto a vantaggio anche delle future generazioni di autori.

Questo articolato ma, al tempo stesso, ben strutturato quadro di riferimento consente di fissare gli argini, da un lato, tra quelli che costituiscono i diritti e le aspettative degli associati e, dall'altro, tra quelli che sono i doveri di un necessario controllo pubblico.

Per questo motivo, i proponenti reputano che la regolamentazione della SIAE non possa e non debba rientrare nel novero di

quelle misure legislative volte al riordino cumulativo degli enti pubblici nazionali (decreto legislativo n. 419 del 1999) ma debba essere piuttosto regolamentata da uno specifico provvedimento.

Si è voluto procedere, a tal fine, alla identificazione ed riconoscimento di quei poteri e competenze che irrinunciabilmente appartengono agli associati e a quelli che, invece, sono indubitabilmente di prerogativa pubblica. Nel merito si è espressa con pronuncia n. 241 del 15 maggio 1990 anche la Corte costituzionale, che ha solidamente chiarito e precisato le loro motivazioni e rafforzato il dovere del controllo sulla SIAE da parte della pubblica amministrazione.

Il provvedimento normativo poggia su un unico articolo strutturato in sei commi.

Comma 1. Richiama la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che configura la SIAE come ente pubblico economico a base associativa.

Comma 2. Nell'individuare il Ministero per i beni e le attività culturali come l'ente preposto ad esercitare la vigilanza sulla SIAE, mira a chiarire che ogni esito economico e finanziario dell'ente non fa nessun riferimento al bilancio dello Stato e conseguenzialmente, che ogni risultato di gestione è di esclusiva spettanza e competenza degli associati.

Coerentemente con quanto sopra affermato, si è inoltre proceduto ad una puntuale definizione dei poteri di controllo che rinviano e fanno capo alla pubblica amministrazione. Si è voluto in tal modo semplificare le procedure a vantaggio della agilità e flessibilità operativa, escludendo dagli organi di gestione rappresentanti designati dal governo e affidando così la vigilanza esclusivamente

alla competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Congiuntamente, inoltre, con l'autonomia di bilancio da parte dell'ente, si è voluto escludere il controllo esercitato dalla corte dei Conti.

Comma 3. Fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, si è voluta ricondurre la disciplina delle attività della SIAE alle norme di diritto privato, operando così una distinzione tra attività meramente imprenditoriali, che devono far appunto riferimento alle norme di diritto pri-

vato, e quelle di natura pubblica che devono far riferimento alla giustizia amministrativa.

Comma 4. Definisce le dinamiche statutarie, snellisce le procedure di nomina degli amministratori al fine di un più operativo ed efficace funzionamento dell'ente.

Comma 5. Prevede l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni.

Comma 6. Statuisce che dalle disposizioni del provvedimento non derono derivare oneri a carico della finanza pubblica e dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è un ente pubblico economico a base associativa ed esercita le funzioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché le altre funzioni attribuite dalla legge e può effettuare la gestione di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici e privati.

2. La SIAE non concorre né al fabbisogno né all'indebitamento di pubbliche amministrazioni e ad essa non si applicano i principi della finanza pubblica. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita attività di vigilanza sulla SIAE, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministero che esercita l'attività di vigilanza.

3. L'attività della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

4. Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repub-

blica, su proposta del Consiglio dei ministri, a seguito di proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE. Lo statuto assicura la rappresentanza degli autori per almeno due terzi dei componenti degli organismi collegiali.

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico della finanza pubblica e del bilancio dello Stato.





